



COMUNE DI SAVONA

Reg. ord. n. 11

Prot. n. 9127 del 21/02/2014

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

per il taglio di rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria

IL SINDACO

Vista la richiesta di *RFI Rete Ferroviaria Italiana* pervenuta in data 18/02/2014, acquisita al protocollo comunale numero 8330, con la quale si richiede l'emissione di Ordinanza sindacale contingibile ed urgente per taglio rami e alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria, e che così riporta:

<<In relazione ai recenti eventi naturali che hanno interessato le linee ferroviarie con interruzione del trasporto ferroviario per caduta di rami o alberi da terreni privati limitrofi al tracciato ferroviario, in considerazione dei gravi effetti subiti sul servizio ferroviario e danni sulla linea, si richiede l'adozione di Ordinanza sindacale contingibile ed urgente con l'imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario.

Quanto sopra nel rispetto del D.P.R. 753/80, art. 52 e 55, che prescrive che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina>>;

Ritenuto dover aderire alla richiesta formulata da RFI a tutela della pubblica incolumità per cui è necessario portare a conoscenza dei proprietari di terreni confinanti con la ferrovia i gravi effetti che la caduta di vegetazione può causare alla pubblica incolumità per possibili incidenti con i convogli in transito, per interruzioni del servizio pubblico e per il rischio che si inneschino degli incendi se la vegetazione viene in contatto con la linea di alimentazione;

Verificato che i proprietari confinanti con la ferrovia sono tenuti a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della vegetazione presente sui loro terreni attenendosi alle disposizioni degli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"

Visto l'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

ai proprietari e a tutti coloro che sono titolari di diritti reali di godimento dei terreni adiacenti la tratta ferroviaria interessante il territorio comunale di provvedere al taglio di rami e alberi che possano, in caso di caduta, creare possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione dell'esercizio ferroviario.

Gli interventi di messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione dei fondi confinanti con la sede ferroviaria dovranno essere eseguiti nel più breve tempo possibile, e comunque entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di emissione della presente ordinanza. Successivamente, dovranno essere eseguiti periodici interventi di manutenzione degli stessi fondi, atti a garantire adeguate condizioni di sicurezza;

AVVERTE

che nei confronti dei proprietari inadempienti saranno applicate le sanzioni pecuniarie previste dalla legge. Sugli stessi, inoltre, graveranno le responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente Ordinanza;

che l'art. 71 D.P.R. 753/1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" prevede che la prevenzione e l'accertamento delle infrazioni spettano agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale. In assenza dei soggetti sopraindicati il personale addetto all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie dovrà procedere alla constatazione dei fatti ed alle relative verbalizzazioni.

che per gli interventi di abbattimento, o che eccedono le normali cure manutentorie e conservative, delle specie arboree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 38-bis ("verde pubblico e privato") del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana (visionabile anche sul sito *internet* di questo Ente), che si rendono necessari in forza della presente Ordinanza, resta fermo l'obbligo (comma 9, art. cit.) della loro previa comunicazione al Comune, in forma scritta e adeguatamente documentati, anche fotograficamente, ma (in parziale deroga al comma 9 cit.) senza onere di perizia di tecnico specializzato, cinque giorni prima dell'intervento stesso, fatti comunque salvi i poteri di accertamento degli organi pubblici competenti;

che contro la medesima Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Liguria, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE

che alla medesima Ordinanza venga data idonea pubblicità mediante: pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito dell'Ente, affissione su tutto il territorio comunale;

che venga trasmessa: alla Prefettura di Savona, a RFI Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale Produzione di Genova, al Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Savona, alla locale Stazione Carabinieri di Savona, al Comando locale della Polizia Ferroviaria, al Comando della Polizia Municipale.

Firmato:

Il-Sindaco Federico Berruti